

**Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. a socio unico**  
**Relazione sul monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo**  
**2020 in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di Assemblea Ordinaria dei Soci del**  
**12 dicembre 2018 di ASM Vigevano e Lomellina che detiene la totalità del Capitale Sociale**

Premesso,

- che Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. *in house* è partecipata in via unipersonale da ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. *in house*;
- che Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. è attiva nel monosettore della distribuzione del gas naturale;
- che per la società Capogruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., nel 2018 sono stati deliberati gli indirizzi sul contenimento dei costi totali di funzionamento e sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale;
- che i suddetti indirizzi sono stati attratti nel 2018 al preventivo vaglio del Comitato di controllo analogo congiunto, per poi essere oggetto di delibera da parte dei vari Consigli comunali, per poi essere definitivamente approvati dall'assemblea ordinaria dei soci;
- che non sussistono motivi per discordarsi da tali indirizzi coerenti con i principi generali di sana gestione e con i principi particolari di cui agli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e 1 (*Oggetto*), c. 2, d.lgs. 175/2016 aventi, come denominatore comune, le disposizioni di economicità, efficacia ed efficienza di cui all'art. 97 Costituzione;
- che, in particolare il citato art. 1, c. 2, d.lgs. 175/2016, prevede che: «2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*».

preso atto,

- che l'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016 (nel seguito TUSPP o TU 2016) prevede che: «5] *Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*»;
- che la società di cui trattasi rientra nelle previsioni dell'art. 1 (*Oggetto*), c. 4, lett. a), TU 2016;
  - che la società di cui trattasi è deputata al perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui ai paradigmi fissati dagli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1, TU 2016;
  - che Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. è una società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo VII, codice civile, che adotta il modello societario dell'*in house*, attiva nei servizi pubblici locali d'interesse economico generale (SIEG) a rete ai sensi degli artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a), TU 2016 e 3-bis, d.l. 138/2011 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modifiche, dalla l. 148/2011; in collegamento con le previsioni dell'art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso, e 192

(Regime speciale degli affidamenti in house), del d. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che persegue l'equilibrio economico-finanziario come da art. 3, c. 1, lett. fff), d.lgs. 50/2016, e che gode dei diritti esclusivi e speciali di cui allo stesso ultimo articolo e decreto, c. 1, lett. ll) e mmm), che adotta come modello di governo quello tradizionale monocratico, quale società in house ai sensi dell'art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. o), d.lgs. 175/2016 attratta al controllo analogo congiunto come da relativo regolamento;

visto,

- la legge delega 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), artt. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) e 18 (Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche), in vigore dal 28/08/2015, così detta legge Madia;
- il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), in vigore dal 23/9/2016 in acronimo «TUSPP o TU 2016»: (qui con particolare riferimento al dettato degli artt. 25; 24; 20; e 19, c. 5; 11 c. 3, 1° periodo);
- il d.lgs 100/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), così detto correttivo ed integrativo al TU 2016, in vigore dal 27/6/2017;
- il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs. 164/2000 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144);
- la sentenza Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha salvaguardato il citato TU 2016;

- il pronunciamento del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere n. 83 del 17/1/2017 sul d.lgs. 175/2016;
- gli artt. 3, 13 e 112, d.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- l'art. 14, c. 27, lett. b) e f), l. 122/2010 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*);
- gli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- l'art. 97 della Costituzione;
- lo statuto di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. in quanto socio unico;
- lo statuto sociale della Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. (nel seguito anche definita «la società»);

*rilevato,*

- che, in relazione a quanto citato nelle *premesse*, gli enti soci hanno fornito i propri indirizzi sull'argomento previa deliberazione dei loro massimi consessi e più esattamente: Comune di Vigevano, con propria delibera n. 47, del 27.09.2018; Comune di Albonese, con propria delibera n. 16, del 03.10.2018; Comune di Borgo San Siro, con propria delibera n. 38, del 29.10.2018; Comune di Candia Lomellina, con propria delibera n. 11, del 17.09.2018; Comune di Cassolnovo, con propria delibera n. 28, del 28.09.2018; Comune di Gallivola, con propria delibera n. 53, del 18.09.2018; Comune di Garlasco, con propria delibera n. 42, del 29.09.2018; Comune di Gravellona Lomellina, con propria delibera n. 33, del 05.11.2018; Comune di Tromello, con propria

- delibera n. 22, del 03.10.2018; Comune di Alagna Lomellina, con propria delibera n. 42, del 24.09.2018; Comune di Cozzo, con propria delibera n. 26, del 27.11.2018; Comune di Frascarolo, con propria delibera n. 25, del 12.12.2018; Comune di Langosco, con propria delibera n. 23, del 17.11.2018; Comune di Rosasco, con propria delibera n. 21, del 06.10.2018;
- che, sempre in relazione a quanto citato nelle “*premesse*”, l’assemblea ordinaria di ASM Vigevano e Lomellina SpA, previo verbale del comitato di controllo analogo congiunto del 05.12.2018, nella seduta del 12 dicembre 2018 ha deliberato di adottare, in coerenza con le sopraccitate deliberazioni degli enti soci diretti, come indirizzo di contenimento dei costi totali di funzionamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016, a livello a) *dei costi di esercizio*; a1) un tasso di variazione (tra due esercizi consecutivi) dei costi totali di funzionamento al netto dei proventi finanziari e dopo le imposte meno che proporzionale alla variazione del valore della produzione; a2) una variazione della somma del costo del lavoro e dei servizi meno che proporzionale rispetto alla variazione del valore della produzione; b) *dei costi del quinquennio*; b1) tale per cui, se anche uno dei due sopraccitati parametri (a1 e a2) non fosse stato raggiunto in un esercizio, tutti i parametri anzidetti siano almeno raggiunti nel confronto dei dati di quinquennio in quinquennio;
  - che la medesima assemblea sopraccitata ha disposto che tale sopraccitata rilevazione sarà oggetto di verifica e verbale da parte del comitato di controllo analogo congiunto, dell’organo di controllo interno e successivamente oggetto di relazione di governo da parte dell’organo amministrativo della società ai sensi dell’art. 6, cc. 3 e ss., TU 2016;
  - che nel caso di specie il lustro assume decorrenza dal bilancio consuntivo 2020 per poi concludersi con il bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2025.

### *I costi totali di funzionamento*

Nel 2020 il valore della produzione è stato pari ad euro 5.995.235.

I costi totali di funzionamento *post* imposte sul reddito (generati quindi dalla sintetica differenza tra il citato valore della produzione ed il risultato di esercizio netto), sono stati pari ad euro 6.068.588 (+1,2% rispetto al valore della produzione).

A sua volta la somma del costo del personale e dei servizi esternalizzati (classi B9 e B7, art. 2425, codice civile) è stato di euro 1.483.117 (pari al 24,7% del valore della produzione).

Lo spaccato di tale ultima somma registra una incidenza sul valore della produzione del costo del personale dell'11,37% e dei servizi esternalizzati del 13,37%.

Il numero medio dei dipendenti è stato di n. 10,83.

La produttività media per dipendente è stata di euro 553.576 *pro-capite*.

Il costo medio annuo per dipendente è stato di euro 62.938.

Il multiplo tra la produttività *pro-capite* del personale (euro 553.576) ed il costo annuo medio di un dipendente (euro 62.938) è stato di 8,79/1 (quale *trend* da monitorarsi anche negli esercizi successivi).

Il *mix* del valore della produzione registra ricavi A5 e A4 (art. 2425 codice civile) sul valore della produzione del 40,0% contro il 60,0% dei ricavi classe A1.

I margini di redditività hanno registrato un *Ebitda* (risultato operativo netto aumentato dagli ammortamenti e svalutazioni) di euro -77.796, pari al -1,29% del valore della produzione, un *Ebit* (o risultato operativo netto di euro -94.497 (-1,57%), un risultato prima delle imposte di euro -95.505 (-1,59%); un risultato di esercizio di euro -73.353 (-1,22%); un autofinanziamento stretto (risultato di esercizio e ammortamenti e svalutazioni) di euro -60.392 (-1,00%).

Il *mix* dei costi operativi (totale classe B) di euro 6.089.732 (classi da B6 a B14) è risultato essere nel 2020 il seguente: materie prime consumate 2,6%; servizi 13,2%; godimento beni di terzi 21,0%; personale 11,2%; ammortamenti e svalutazioni 0,3%; oneri diversi di gestione 51,7%.

L'organo amministrativo, per il periodo pluriennale al saldo del programma di contenimento dei costi totali di funzionamento (art. 19, c. 5, TU 2016 e deliberazioni degli organi istituzionali competenti) intensificherà via via gli sforzi a sostegno del valore della produzione ed a riduzione dei costi totali di funzionamento.

  
L'Amministratore Unico  
Ismaele Rognoni